

VERBALE DI ACCORDO

Verona, 28 Giugno 2011

TRA

La società 2iGas Infrastruttura italiana gas S.r.l. con sede a Verona (VR) in Via Enrico Fermi n.15, rappresentata da Danilo Perini e Secondo Carrara

E

- ✓ le segreterie nazionali di:
 - FILCTEM CGIL, rappresentata da Mauro Tudino
 - FEMCA CISL, rappresentata da Nora Garofalo
 - UILCEM UIL, rappresentata da Alessandra Aldini
- ✓ le rappresentanze sindacali territoriali
- ✓ la RSU aziendale

PREMESSO

- che in data 24 Giugno 2011 l'Azienda ha dato avvio alla procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ex artt. 4 e 24 della Legge 223/91 per n.30 dipendenti;
- che l'adozione di misure alternative alla risoluzione dei rapporti di lavoro ed alla conseguente messa in mobilità, al di fuori delle proposte di trasferimento fuori dalla provincia/regione, non sono allo stato attuale praticabili, in quanto ciò protrarrebbe nel tempo una situazione di squilibrio economico ed organizzativo;
- che le Organizzazioni Sindacali in epigrafe hanno avanzato richiesta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della medesima Legge 223/91, per l'esame congiunto della cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale;

in considerazione delle motivazioni indicate nella lettera di apertura della procedura, ed al solo scopo di favorire una soluzione non traumatica della problematiche occupazionali connesse al piano di riorganizzazione di cui all'accordo del 15/09/2010, le Parti, sulla scorta delle premesse di cui sopra, a conclusione della procedura prevista dalla suddetta legge sui licenziamenti collettivi,

CONCORDANO QUANTO SEGUE

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo a tutti gli effetti;
- 2) Il numero dei dipendenti che verranno collocati in mobilità è pari a 30 unità così suddivisi per collocazione territoriale e profilo professionale:



- N. 9 unità lavorative presso la sede in provincia di Cremona (CR) nei seguenti profili professionali:
 - Amministrazione, reportistica, personale ed ufficio legale n. 3
 - Servizio clienti n. 4
 - Fatturazione e misura consumi n. 2

- N. 12 unità lavorative presso la sede in provincia di Ferrara (FE) nei seguenti profili professionali:
 - Amministrazione, reportistica, personale ed ufficio legale n. 6
 - Servizio clienti n. 4
 - Fatturazione e misura consumi n. 1
 - Servizio protezione e prevenzione n. 1

- N. 1 unità lavorative presso la sede in provincia di Varese (VA) nei seguenti profili professionali:
 - Servizio clienti n. 1

- N. 3 unità lavorative presso la sede in provincia di Venezia (VE) nei seguenti profili professionali:
 - Amministrazione, reportistica, personale ed ufficio legale n. 1
 - Servizio clienti n. 1
 - Sistemi informatici n. 1

- N. 5 unità lavorative presso la sede in provincia di Verbania (VB) nei seguenti profili professionali:
 - Amministrazione, reportistica, personale ed ufficio legale n. 3
 - Fatturazione e misura consumi n. 1
 - Servizi generali n. 1

3) I dipendenti da collocare in mobilità saranno individuati, nel rispetto delle qualifiche professionali e delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui al precedente punto 2) tra coloro che manifesteranno la volontà di non impugnare il provvedimento di licenziamento comminati ai sensi dell'art. 24 della Legge 223/91;

4) Eventuali attribuzioni patrimoniali aggiuntive a quelle previste dalle norme di legge e dal contratto saranno regolate da un apposito accordo. Le parti si attiveranno affinché ai dipendenti che maturano i requisiti di pensionamento durante il periodo di mobilità, nel rispetto delle normative vigenti, possano beneficiare del proseguimento dei versamenti


volontario al Fondo Gas. L'azienda si impegna a riconoscere al dipendente, dietro presentazione dei bollettini di versamento, le somme corrisposte all'INPS con le medesime modalità previste dall'erogazione di incentivi all'esodo.

- 5) Il personale in esubero definito in 30 lavoratori sarà collocato in mobilità ai sensi dell'art.4, comma 9 della Legge 223/91, a decorrere dalla data odierna ed entro il 31/12/2011, intendendo così le Parti derogare al termine di 120 giorni previsto ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge 236/93.


Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno reciprocamente atto di aver espletato ed esaurito con esito positivo la procedura di consultazione sindacale prevista dalla della Legge 223/91.

Letto, approvato, sottoscritto


2iGas srl



FILCTEM-CGIL



FEMCA-CISL



UILCEM-UIL

RSU
